SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1351)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 agosto 1978
(V. *Stampato n.* **2345**)

presentato dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno
(DE MITA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 agosto 1978

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 luglio 1978, n. 383, recante modificazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto-legge 21 luglio 1978, n. 383, recante modificazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'articolo 8 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approva-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

to con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali è composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da tre consiglieri di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli regionali con voto limitato a due e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del presente testo unico il Comitato esprime, entro 30 giorni, il proprio parere sui programmi annuali della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati, da sottoporre all'approvazione del Ministro ».

Le Regioni provvederanno alla nomina dei rappresentanti di cui all'articolo 8 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, come modificato dal precedente comma, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla nomina del nuovo Comitato resta in carica quello esistente.

Il punto 4) dell'articolo 7 e l'articolo 146 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono soppressi.

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

Art. 1-*bis*. — Alle riunioni del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno è invitato a partecipare, di volta in volta, un rappresentante della singola regione direttamente interessata a provvedimenti di particolare rilevanza riguardanti la regione medesima.

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 21 luglio 1978, n. 383, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 204 del 22 luglio 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di garantire la massima funzionalità nell'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi straordinari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

I primi tre commi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono sostituiti dal seguente:

« La Cassa per il Mezzogiorno è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un presidente e da sette membri, scelti tra esperti di particolare e riconosciuta competenza ed esperienza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei ministri, previa comunicazione dei nominativi alla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno di cui all'articolo 4 ».

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico:

« *Identico* ».

L'articolo 8 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali è composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da tre consiglieri di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli regionali con voto limitato a due e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del presente testo unico il Comitato esprime, entro 30 giorni, il proprio parere sui programmi annuali della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati, da sottoporre all'approvazione del Ministro ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno è sciolto. L'amministrazione della Cassa viene affidata, fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, ad un commissario straordinario del Governo, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI — DE MITA — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Le Regioni provvederanno alla nomina dei rappresentanti di cui all'articolo 8 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, come modificato dal precedente comma, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla nomina del nuovo Comitato resta in carica quello esistente.

Il punto 4) dell'articolo 7 e l'articolo 146 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono soppressi.

Art. 1-*bis*.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno è invitato a partecipare, di volta in volta, un rappresentante della singola regione direttamente interessata a provvedimenti di particolare rilevanza riguardanti la regione medesima.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.